



News

**Le principali novità in materia fallimentare
introdotte dal c.d. “Decreto Sviluppo”**

Le principali novità in materia fallimentare introdotte dal c.d. "Decreto Sviluppo"

Il "Decreto Sviluppo" (D.L. 22/06/2012, n. 83), recentemente convertito in Legge con modifiche dalla L. 7/08/2012, n. 134, ha apportato numerose innovazioni al R.D. 267/42 (Legge Fallimentare), tutte tese all'obiettivo del recupero dell'impresa e del suo reinserimento nel mercato (oltre che, naturalmente, ai tradizionali scopi di garantire la parità di condizioni dei creditori ed alla repressione delle condotte criminose e fraudolente). In altre parole, l'intervento si pone l'ambizioso obiettivo di trasformare il momento di tensione finanziaria, se non proprio di crisi dell'azienda, in una opportunità di sviluppo e di rilancio della stessa, cogliendo nuove opportunità imprenditoriali.

Tra le altre misure, spiccano le modifiche all'istituto del concordato, con la modifica dell'art. 161 L.F. (concordato "con riserva") e l'inserimento dell'art. 186 *bis* (concordato con "continuità aziendale").

La modifica all'art. 161 L.F. conferisce all'imprenditore che ha proposto ricorso per concordato, la facoltà *"... di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"*; in alternativa, nello stesso termine, il debitore può depositare domanda per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 182 *bis* con conservazione, sino all'omologazione, degli effetti prodotti dal ricorso.

Nella pratica, questo strumento dovrebbe consentire di proteggere fin da subito il patrimonio del debitore dall'aggressione dei creditori e, nel contempo, concedere allo stesso il tempo necessario per tentare di risolvere le problematiche che hanno condotto l'impresa allo stato di crisi (che, spesso, sono molteplici e complesse e possono richiedere tempi lunghi). Il successo dell'istituto (che, va detto, potenzialmente si potrebbe prestare ad abusi), dipenderà probabilmente dalle modalità d'esposizione delle ragioni e delle motivazioni da parte dell'imprenditore, che dovrà "convincere" il Giudice dell'efficacia del piano.

Il Concordato con continuità aziendale (art. 186 *bis* L.F.) rappresenta una novità di grande interesse ed impatto, introducendo la possibilità, per il debitore, di prevedere la prosecuzione dell'attività di impresa, la cessione dell'azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione (c.d. "*newco*"), con la possibilità di prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Tale ipotesi di concordato, che consente di superare le problematiche di rilievo penalistico che si potevano presentare in casi analoghi, si rivela particolarmente efficace in quelle situazioni in cui la migliore valorizzazione dell'impresa può essere svolta solo mediante l'esercizio della propria attività.

Si può pertanto affermare (ma sarà come sempre l'applicazione pratica degli istituti a rendere giustizia sulla bontà delle scelte del legislatore) che a seguito dell'intervento legislativo descritto, l'istituto del concordato è ora destinato a tutelare, oltre che gli interessi del ceto creditorio, anche gli interessi aziendali, sia in termini economici sia in termini occupazionali.